

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5871

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ABETE, ALESSI, ANDREOLI, ANTONUCCI, ARMELLIN, BARBERA, BASSANINI, BECCHI, BERTONE, BIONDI, BONINO, BORDON, BORRI, CALDERISI, CARELLI, CASATI, CICCARDINI, CICCIOMESSERE, CRESCENZI, DE JULIO, DIAZ, FERRARI WILMO, FRONZA CREPAZ, FUMAGALLI CARULLI, GELPI, GOTTARDO, GRAMAGLIA, GUERZONI, LIA, MICHELINI, NEGRI, PELLIZZARI, PERANI, RAVASIO, RIGGIO, RIVERA, SAPIENZA, SARETTA, SCARLATO, SEGNI, SENALDI, STANZANI GHEDINI, TARABINI, TESSARI, USELLINI, VISCO, ZAMBERLETTI, ZEVI

Presentata il 23 luglio 1991

Modificazioni alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, per l'elezione del Senato della Repubblica attraverso un sistema maggioritario e uninominale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Un vasto schieramento composto da persone di vario orientamento politico e culturale e da movimenti e associazioni espressioni diverse della società civile, aveva promosso lo scorso anno tre *referendum* popolari in materia elettorale, al fine di superare l'immobilismo e il gioco dei veti incrociati che ha sempre bloccato ogni iniziativa volta a riformare profondamente le leggi elettorali.

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili due delle tre richieste di *referendum*, proprio quelle più significative: la prima riguardante la legge per l'elezione del Senato della Repubblica,

per passare ad un sistema effettivamente uninominale-maggioritario (per i 238 collegi) con una correzione proporzionale (relativa ai restanti 77 senatori); la seconda riguardante la legge per l'elezione dei consigli comunali per estendere a tutti i comuni il sistema maggioritario oggi vigente solo per quelli con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, come premessa per introdurre l'elezione diretta del sindaco.

Questa tendenza (sulla quale in questa sede non riferiamo l'ampio ventaglio di giudizi critici mossi da numerosi e autorevoli giuristi e costituzionalisti) ha sottratto al Paese la possibilità di pronun-

ciarsi su riforme elettorali profonde e incisive. Ciò nonostante, il risultato del *referendum* sulle preferenze del 9 e 10 giugno, oltre a introdurre alcune significative modifiche alla legge elettorale della Camera dei deputati, ha dimostrato come sia avvertita dal Paese l'esigenza di una riforma elettorale capace di affrontare il nodo della degenerazione partitocratica del sistema politico.

Il sistema elettorale è condizione essenziale del buon funzionamento della democrazia. La proporzionale vigente in Italia, che dovrebbe garantire la libera e articolata espressione della società in tutte le sue componenti, di fatto si risolve oggi in una delega senza condizione ai partiti: con il nostro voto distribuiamo le carte di un gioco che si svolge poi sopra le nostre teste, al di fuori di ogni possibilità di controllo e del quale i partiti politici sono i soli protagonisti. Il sistema proporzionale è il vero pilastro della degenerazione della politica, dell'autoperpetuazione della miriade di partiti ed all'origine del regime consociativo.

La frammentazione e la proliferazione delle forze politiche non corrisponde più a grandi visioni ideali politiche; ma è il risultato di questo sistema elettorale e produce strapotere dei partiti, inefficienza dell'amministrazione, ingovernabilità e corruzione.

I partiti sono necessari alla vita democratica ma devono svolgere il loro compito nei limiti fissati dalla Costituzione e le elezioni devono tenersi ormai in una società cresciuta e matura, con un sistema elettorale che ricrei un rapporto fra elettorato ed eletto e assicuri ai cittadini la possibilità non solo di scegliere i propri rappresentanti ma anche di decidere sul governo del Paese a tutti i livelli: comunale, regionale e nazionale.

Occorre una riforma elettorale che si basi sul sistema uninominale-maggioritario al fine di passare da un sistema di tanti partiti, residuo di un passato non più significativo e tanto meno oggi adeguato, ad alcuni pochi schieramenti rappresentativi di grandi opzioni politico-ideali tra cui i cittadini possono scegliere

sulla base di proposte effettivamente alternative.

Oggi assistiamo alla contrapposizione di due schieramenti — l'uno genericamente presidenzialista, l'altro di pseudo razionalizzazione del parlamentarismo — che pur presentandosi come riformatori non esprimono effettiva volontà di riforma. Infatti entrambe le posizioni non toccano il sistema dei partiti e quindi il centro della crisi che è la degenerazione partitocratica.

Presentiamo pertanto la seguente proposta di legge che modifica le attuali norme per l'elezione del Senato della Repubblica al fine di ottenere un sistema elettorale corrispondente a quello che scaturiva dal *referendum* elettorale. Un sistema non più parodia del sistema uninominale così come realizzato dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, ma davvero corrispondente a quello richiesto dall'ordine del giorno Nitti approvato dall'Assemblea Costituente il 17 ottobre 1947. Un sistema che prevedendo l'elezione di un quarto dei senatori (77) con il sistema proporzionale, è simile a quell'*additional member system* che Ralf Dahrendorf e la Harvard Society avanzano per temperare la rigidità del modello uninominale anglosassone: esso infatti salvaguarda la rappresentanza delle minoranze senza compromettere la sostanza del sistema uninominale maggioritario e quindi di una vera democrazia dell'alternanza.

All'interno di ciascuna lista si prevede come base di riferimento per i seggi di recupero proporzionali quella costituita dalle grandi circoscrizioni per il Parlamento europeo, in modo che anche la rappresentanza delle liste minori sia diffusa su tutto il territorio nazionale e non concentrata in alcune roccaforti elettorali.

A partire da questa e da altre proposte urge iniziare un sollecito lavoro di riforma che il corpo elettorale ha invitato a compiere con sollecitudine e con coraggio riformatore. Il Parlamento deve avvertire tutta la forza di questo messaggio avanzato da 27 milioni di elettori non chiudendosi ancora una volta nella logica dei veti incrociati.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Nel secondo periodo del primo comma dell'articolo 9 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, come sostituito dalla lettera c) dell'articolo 2 della legge 23 aprile 1976, n. 136, le parole: « anche se relative alla stessa persona », sono soppresse.

2. Nel primo e nel terzo periodo del medesimo articolo 9 della legge n. 29 del 1948, le parole: « di tre », sono soppresse.

3. Il terzo comma del citato articolo 9 della legge n. 29 del 1948, è sostituito dal seguente:

« Per il Molise le candidature non possono essere inferiori a due ».

ART. 2.

1. I commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, sono abrogati.

ART. 3.

1. Il primo comma dell'articolo 18 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, è sostituito dal seguente:

« Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: uno degli esemplari è inviato subito alla cancelleria della Corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale ».

ART. 4.

1. Il primo comma dell'articolo 19 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, è sostituito dal seguente:

« L'ufficio elettorale regionale, costituito presso la Corte di appello od il

tribunale a termini dell'articolo 7, appena in possesso dei verbali trasmessi da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali, procede, con l'assistenza del cancelliere ed alla presenza dei rappresentanti dei gruppi dei candidati, alle seguenti operazioni:

a) proclama eletto il candidato che in ogni collegio ha avuto il maggior numero di voti validi e in caso di parità di voti validi il più anziano di età;

b) determina la cifra elettorale per ogni singolo gruppo di candidati;

c) determina la cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo ».

2. Il secondo comma del medesimo articolo 19 della legge n. 29 del 1948 è sostituito dal seguente:

« La cifra elettorale di ogni gruppo di candidati è data dal totale dei voti validi ottenuti dai candidati del gruppo stesso per i quali non è avvenuta la proclamazione a termini della lettera a) del primo comma ».

3. Il secondo periodo del terzo comma e l'ottavo comma del citato articolo 19 della legge n. 29 del 1948 sono abrogati.